



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Constitutione di Pio V. che le Monache non escano de' Monasterii, & contra
chi di ciò desse licenza.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

alla Chiesa Romana, con autorità della Sedia Apostolica, insieme co' Superiori de' Monasteri, procurino, che la clausura nel modo sudetto si offerui quãto prima si potrà: Castigando per censura Ecclesiastica i contradittori e ribelli, ancora rimossa l'appellatione, e chiamato perciò, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Et accioche così saluteuol Decreto più facilmente s'offerui, ricerchiamo, & preghiamo per le viscere della misericordia di nostro Sig. Gesu Christo, incaricando loro ciò in remissione de' peccati, tutti i Principi secolari, & Signori, & Magistrati temporali, che in tutte le sudette cose assistano a' detti Vescouii, &c. & prestino il suo fauore, & aiuto; & puniscano chi gli impedità, ancora con pene temporali.

Non ostando alle predette cose qualunque constitutioni &c.

Ma perciò non s'intenda data giurisdictione ò podestà alcuna ne' Monasteri essenti a gli Ordinarij de' luoghi, quanto sia per altre cose.

Data in Roma l'anno 1566. a' 4. di Giugno l'anno primo del nostro Pontific.

Constitutione di Pio V. che le Monache non escano de' Monasterii, & contra chi di ciò desse licenza.

Volendo noi prouedere al decoro, & honestà di tutte le Monache, &c. vogliamo, statuimo, & ordiniamo, che non sia lecito a niuna Abbadessa, Priora, ò altrè Monache, ancora Certosine, Cisterciensi, di San Benedetto, & mendicanti, & di qual si voglia altri ordini, ancora di militia, di qualunque stato, grado, conditione, dignità, & preeminenza si siano, ancorche di Regia, & Illustre stirpe; d'uscir per l'auuenire de' predetti Monasteri, ancora per occasione d'infermità, ò di visitare altri Monasteri, ancora a loro soggetti, ouero case di padri, & madri, ò altri parenti; nè con altro pretesto, saluo che per causa di grande incendio, ò d'infermità di lepra, ò di peste; laquale infermità però, oltre a gli altri Superiori de' ordini, a quali spettasse la cura de' Mona-

steri, vogliamo ancora che sia conosciuta, & espressamente approuata in scritto dal Vescouo, ò altro Ordinario del luogo, posto che detti Monasteri fossero essenti dalla giurisdictione de' Vescouii, & Ordinarij; & che ne' predetti casi ancora non sia loro lecito di stare fuori de' Monasteri, se non per quel tempo che sarà necessario.

Quelle che usciranno in altro modo di quello che è detto; ouero chi in qualunque modo concederà licenza d'uscire, & chi le accompagnerà, & similmente quelle persone che le riceueranno, laiche, ò secolari, ouero ecclesiastiche, parenti, ò nò; subitamente incorrano nella scomunicatione maggiore lata sententia, senza altra dichiaratione; dalla quale non possano esser assolte se non dal Pontefice Romano, eccetto nel punto della morte: & di più priuiamo, tanto quelle che saranno uscite, quanto i Superiori loro sudetti, che simili licenze concedano, delle dignità, officii, & amministrazioni, che essi, ò esse all'ora hauessero; & quelle, & quelli dichiariamo inhabili a' già ottenuti, & a gli altri che per l'auuenire fossero per ottenere; & similmente annulliamo & rendiamo inualide & di niun valore & momento le licenze, & facultà, ouero indulti & priuilegi di uscire de' Monasteri, & fuori di quelli stare, concessi da noi, ò da altro Pontefice Romano nostro predecessore, e da Nuncii della Sede Apostolica, & legati, etiam de' late-re, & dal Penitenciero maggiore, ò da' Superiori de' sudetti ordini, ò altre persone, sotto qual si voglia tenore & forma, & con qual si voglia clausule &c.

Commandando a tutti i venerandi nostri fratelli, Patriarchi, Primate, &c. in virtù di santa obediencia, & sotto protestatione del diuino giudicio, & comminatione della maledictione eterna, che ogni anno per se, ò per altri publichino le presenti lettere nelle Città & proprie loro Diocesi; & con ogni diligenza inuiolabilmente le offeruino, & facciano offeruare, & procurino tutto quello che in esse si contiene: & ancora il predetto decreto del detto Concilio, che comincia [Bonifacij Octauij]
sotto

sotto le censure Ecclesiastiche, & altre sudette pene contenute in esso decreto; constringendo ancora con altre pene, & con l'autorità nostra tutti i contraddittori, ribelli, & inobedienti alle sudette cose, posposta ogni appellatione, ancora aggravando le sudette pene vna & più volte, & mettendo l'eccllesiastico interdetto, seruati i termini, & processo, come si deue; & chiamato ancora a tal effetto, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare, Non ostanti &c. Restando però nel suo vigore le altre Apostoliche Constitutioni, & ordinationi fatte sopra la medesima clausura &c. Data in Roma l'anno 1569. il primo di Febraro. l'anno quinto del suo Pontific.

Capo d'vna Constitutione del Santiss. Sig. nostro Gregorio XIII. l'anno 1572.

Dichiaramo, non esser lecito a qual si voglia Monache, ancora Tertiarie, hauer vscio, per donde dal Monastero si possa entrare nella Chiesa esteriore di esse Monache, nella quale sogliono venire i secolari alle Messe, & officii diuini; ma che ad ogni modo si chiuda di muro.

Parimente non essere loro lecito di vscire della porta della clausura del Monastero, ancorche per ferrare alcuna altra porta più in là, per donde vengono i secolari alla ruota, alle crati, o parlatorii; ouero a picchiare ad essa porta di clausura; i quali luoghi essendo aperti a' secolari almeno per le dette cause, s'hanno da stimare fuori di clausura, ancora nel tempo che sono ferrati.

Constitutione del Santiss. Signor nostro Gregorio XIII. delle licenze d'entrare ne' Monasteri, parte riuocate, parte da vsare per necessitá.

Con l'autorità delle presenti, riuochiamo, & annulliamo tutte le licenze & facultá d'entrare ne' Monasterii, case, & luoghi di Monache, & di huomini di qual si voglia ordine concesse per l'adietro a qual si voglia, ancora

Contesse, Marchese, Duchesse, & in somma alle donne di qual si sia stato & conditione.

Cassiamo anco & annulliamo in virtù delle presenti le licenze d'entrare ne' predetti luoghi, ad ogni sorte d'huomini, di qualunque stato & dignità, quantunque fossero concesse da' nostri predecessori, o da noi, o da Legati della Santa Sedia Apostolica, o da qual si voglia altro, per vrgentissime cause, sotto ogni sorte di pretesto e di tenore, & con qual si voglia clausula &c.

Prohibendo a tutti quelli che simili licenze haueranno ottenute, sotto pena di escommunicatione, nellaquale incorrano ipso facto, & dalla quale non possano essere assoluti da altri (eccetto in articolo di morte) che dal Pontefice Romano, d'entrare sotto pretesto di tali licenze ne' soprannominati Monasterii in modo alcuno: Commandádo anco strettamente alle Abbadesse, a gli Abbati, & a gli altri Superiori de' Monasteri, cosi di donne come d'huomini, sotto la medesima pena di scomunicatione, & della priuatione di dignità, officii, & beneficii, & inhabilitá ad ottenere mai più, o questi, nè altri, che sotto pretesto di dette licenze non facciano nè consentano entrare alcuno ne' soprascritti luoghi: sotto le medesime pene anco, nelle quali s'incorra ipso facto, vietamo ad ogni sorte di persone ecclesiastiche, secolari, & regolari, anco mendicanti, di qual si voglia ordine, che sotto pretesto di lettere concesse da' Vescouii, o da altri Superiori, a' quali per decreto del Sacro Concilio Tridentino si dá facultá di poter dispensare in caso di necessitá intorno all'entrare ne' Monasteri, non entrino però ne' detti luoghi di Monache ad arbitrio loro; concedendosi solo per vrgenti necessitá.

Commandando anco sotto le medesime pene alle Monache, che non ardiscono di introdurre alcuno. Non ostanti constitutioni, & ordinationi Apostoliche &c.

Dat. in Roma, l'anno del Signore 1575. L'anno quarto del nostro Pontificato.

Consi-